

*La prevenzione dei reati informatici:  
il documento di approfondimento  
di AODV<sup>231</sup>*

**Milano, 17 gennaio 2024**

## Deloitte Legal -

corporate compliance,  
criminalità informatica,  
responsabilità  
amministrativa degli enti e  
Organismo di Vigilanza

## Deloitte Risk Advisory -


processi aziendali e  
sistemi di **controllo interno**

## Deloitte Legal -

misure di sicurezza  
in ottica **privacy**

## Deloitte Risk Advisory

rischi e minacce in tema  
**cybersecurity**



# Introduzione normativa sulla criminalità informatica



## Anni '80

Con la nascita di internet e con l'evoluzione informatica è emersa l'esigenza di apprestare un **sistema di prevenzione e tutela dai reati informatici** commessi mediante l'abuso di elementi della tecnologia informatica.




## 1993

In Italia si giunge ad una legislazione organica dei reati informatici con la **legge 547/93** di modifica del codice penale e di procedura penale, che recepisce la lista minima dei reati contemplati nella Raccomandazione sulla Criminalità Informatica del Consiglio d'Europa (1990).



## 2001

Con il D.Lgs. 231/2001 viene introdotta per la prima volta la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo, tra i reati presupposto, le **sole frodi informatiche** in danno dello Stato o di un Ente pubblico.



## 2008


Attesa la necessità di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi, con la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest il 23 novembre 2001), è stato inserito nel Decreto 231 l'art. 24-bis «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*».

## 2021

Con il D.Lgs. 184/2021, invece, è stato introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-octies<sup>1</sup> «*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*».

## 2019

In conformità con quanto previsto dal Legislatore Comunitario con la c.d. "Direttiva NIS" in merito alla individuazione dei soggetti responsabili del mantenimento degli standard di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, è stato istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ed è stato introdotto l'art. 1, comma 11 D.L. 105/2019 (nell'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001).



# I reati informatici 231: le fattispecie in vigore

*I reati informatici 231* non sono contenuti in un singolo titolo del codice penale, avendo il legislatore privilegiato il criterio del bene giuridico tutelato:

• delitti contro la fede pubblica (in particolare sulla falsità in atti)	491-bis c.p.	<i>Documenti informatici</i>
	493-ter, 493- quater c.p.	<i>Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
• delitti contro la persona (in particolare contro la libertà individuale mediante violazione del domicilio e dei segreti)	615-ter c.p.,	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>
	615-quater c.p.	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</i>
	615- quinquies c.p.	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>
	617-quater c.p.	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>
	617- quinquies c.p.	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>

- delitti contro il patrimonio (in particolare mediante violenza e truffa)

635-bis c.p.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>
635-ter c.p.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>
635-quater c.p.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>
635-quinquies c.p.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>
640-ter c.p.	<i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</i>
640-quinquies c.p.	<i>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</i>

- "Direttiva NIS" (in merito al mantenimento degli standard di sicurezza informatica)

1, comma 11, D.L. n. 105/2019	<i>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>
-------------------------------	--



# I reati informatici in azienda: casi pratici


Il Paper analizza *casì pratici* affrontati dalla giurisprudenza di legittimità che, pur avendo coinvolto solo persone fisiche, possono fornire una serie di spunti interessanti anche in tema di responsabilità delle persone giuridiche, alla luce:

1. dei soggetti agenti;
2. delle condotte contestate;
3. dell'interesse o vantaggio astrattamente ravvisabile in capo alla società.

## *Presupposti di responsabilità*



Si ricorda che la società risponde *ex D.Lgs. 231/2001* se i reati sono stati commessi nel proprio **interesse o vantaggio**, da parte di **soggetti apicali e/o** di persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.



# 1

## *Il soggetto agente*



Dipendente dell'Ispettorato Generale dell'Albo Nazionale dei Costruttori del Ministero dei lavori pubblici e, in concorso, i **titolari delle imprese private "beneficiarie"** del reato.

## *La condotta contestata*



Immissione nell'archivio informatico dell'Albo Nazionale dei Costruttori di dati non corrispondenti alle **delibere adottate** dai competenti organi deliberativi, in modo da far risultare iscritte determinate imprese per categorie e per importi di lavori non corrispondenti a quelli reali (art. 491-bis c.p. - Documenti informatici).

## *Quale interesse?*

Gli **esponenti** - apicali o sottoposti - di una società potrebbero **avere tutto l'interesse** ad ottenere certificazioni e documenti (rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in formato elettronico) necessari alla conduzione del business della società di appartenenza godendo così l'impresa dei **vantaggi conseguenti a indebiti provvedimenti amministrativi**, emanati in assenza dei presupposti di legge.

# 2

*Il soggetto agente*



Dipendenti della società.

*La condotta contestata*



Accesso abusivo al sistema informativo di un'impresa concorrente e raccolta di informazioni utili per acquisirne la clientela (615-ter c.p. - Accesso abusivo)

*Quale interesse?*

Interesse (e a vantaggio) della società ad acquisire nuova clientela, sviandola dal concorrente.



# 3

## *Il soggetto agente*



Responsabile del **centro elaborazione dati** della società e Amministratore di sistema.


## *La condotta contestata*



Intercettazione delle comunicazioni di posta elettronica indirizzate ad amministratori e dipendenti, mediante apposito programma (art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).

## *Quale interesse?*

Si pensi a tutti quei comportamenti che l'amministratore di sistema potrebbe attuare per accedere a informazioni dei dipendenti su *input* degli apicali della Società, eventualmente interessati ad ottenere **maggior efficienza produttiva sfruttando informazioni sensibili** acquisite illecitamente.



## 4

### *Il soggetto agente*



Dipendente di una ditta individuale

### *La condotta contestata*



Cancellazione di una gran quantità di dati dall'*hard disk* del computer aziendale, per poi sottrarre delle copie di *back-up*. La Corte ha delineato la condotta infedele che un dipendente può attuare a vantaggio di un altro datore di lavoro (attuale, nel caso di un impiego parallelo; futuro, nel caso di dimissioni) e ha stabilito che la condotta non presuppone necessariamente la cancellazione definitiva o irreversibile del file, ma sussiste anche qualora il suo recupero comporti oneri di spesa o, comunque, l'impiego di unità di tempo lavorativa (635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).

### *Quale interesse?*

Della **società** per la quale i dipendenti «infedeli» avrebbero illecitamente agito, danneggiando i sistemi informatici del *competitor*. Questo naturalmente nel periodo in cui i dipendenti (soggetti apicali o sottoposti) lo siano **al contempo** di entrambe le realtà aziendali.



# 5

*Il soggetto agente*



Gestore di attività di giochi e scommesse

*La condotta contestata*



Acquisto e utilizzo di due macchinette slotmachines per le quali, attraverso un telecomando, era possibile modificare il funzionamento in modo da procurarsi un ingiusto profitto derivante dall'incasso totalmente in nero di somme soggette a prelievo erariale unico, che l'imputato ometteva di versare all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (640-ter c.p. - Frode informatica)

*Quale interesse?*

Nel caso in cui la modifica del funzionamento della macchina fosse effettuata dalla stessa **impresa produttrice**, in capo a tale società potrebbe sorgere una responsabilità amministrativa: la stessa trarrebbe infatti un evidente vantaggio dal reato di frode informatica, consistente nella **maggiore appetibilità sul mercato** dei dispositivi ovvero in una eventuale **partecipazione ai profitti illeciti** del gestore.



# Reati informatici e attività di vigilanza dell'OdV



## Condizione esimente



Uno dei requisiti per poter beneficiare della **condizione esimente** prevista dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001 è rappresentato dall'efficace attuazione del Modello e dalla nomina di un **Organismo di vigilanza** dotato "*di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*".

## Attività dell'OdV



L'**attività di monitoraggio** dell'OdV in relazione ai reati informatici deve tuttavia tener conto delle peculiarità dei mezzi tecnologici con cui le condotte dagli stessi criminalizzate vengono realizzate. Se infatti, per alcune fattispecie di reato presupposto, le verifiche dell'OdV possono essere di tipo prettamente documentale e prescindere dalla cooperazione dell'ente sottoposto a vigilanza, per i reati informatici, al contrario, va sottolineata l'assoluta rilevanza della collaborazione dell'ente nelle attività dell'Organismo attraverso:

- 1. la predisposizione e il tempestivo invio all'OdV di flussi informativi specifici;*
- 2. l'interlocuzione con le funzioni interne preposte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica aziendale ovvero con consulenti/fornitori esterni.*

## 1. *La predisposizione e il tempestivo invio all'OdV di flussi informativi specifici*

L'attività di definizione o di integrazione del report dei flussi all'OdV, sulla gestione dell'infrastruttura informatica, va senz'altro parametrata sulla scorta delle **specificità** della singola organizzazione aziendale.



Ciò posto, i flussi che si riscontrano nella maggioranza delle realtà aziendali sono rappresentati dall'invio all'OdV di:

- **regolamenti e policy IT;**
- **report su violazioni da cui si evincono accessi non autorizzati ai sistemi interni o di terzi;**
- **Anomalie, criticità riscontrate, etc.**

## 2. *L'interlocuzione con le funzioni interne preposte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica aziendale ovvero con consulenti/fornitori esterni*



Dall'analisi del processo di gestione dei sistemi informativi dell'ente si evince chiaramente quanto possa risultare **articolato e complesso** un controllo sul medesimo da parte di un organismo che potrebbe non annoverare al proprio interno uno o più componenti muniti di *expertise* specifica in materia IT.

Alla luce della complessità dell'esecuzione di tali controlli, è dunque opportuno che l'OdV sia coadiuvato da:

- **le funzioni aziendali coinvolte** nelle verifiche sulle attività sensibili e/o nella gestione dell'infrastruttura informatica (*i.e.* la funzione Internal Audit, la funzione IT/ICT ovvero l'eventuale *outsourcer* incaricato);
- eventuali **consulenti *ad hoc***, specializzati nelle investigazioni informatiche e nell'analisi forense informatica.

# Illeciti penali privacy e reati informatici

## La compliance privacy

## 1. Principi cardine della compliance privacy

- **Fonti legislative**
  - Regolamento (UE) n. 679/2016, cd. GDPR;
  - D.Lgs. 196/2003, cd. Codice Privacy;
  - Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
  - Linee guida delle Autorità europee garanti per la protezione dei dati personali.
- **Risk based approach** → modello privacy tagliato sulla struttura dell'ente, valutando a monte i rischi connessi ai trattamenti di dati personali che contraddistinguono il business.
- **Principio di accountability** → flessibilità nella strutturazione del modello privacy accompagnata all'onere di dimostrare l'adeguatezza dei presidi.
- **Principi di privacy by design e privacy by default** → adeguate misure di sicurezza, minimizzazione, pseudonimizzazione, trasparenza, limitare l'accesso ai dati, consentirne l'accesso all'interessato, ecc. Protezione dei dati fin dalle prime fasi dello sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni.

## 2. Illeciti penali privacy e reati informatici

- **Illeciti penali privacy**

La normativa vigente sulla protezione dei dati personali non solo fornisce principi fondamentali, ma include anche disposizioni di dettaglio. Il Codice Privacy, riformato nel 2018, prevede specifiche fattispecie di illeciti penali:

- **trattamento illecito di dati (art. 167);**
- **comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis);**
- **acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-ter);**
- **falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168);**
- **inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170).**

Il D. Lgs. 231/01 non opera alcun rinvio a tali reati (l'originario art. 9 c. 2 D. L. 93/2013 includeva nel "Catalogo 231" anche i delitti in materia di privacy, tuttavia questa previsione è stata soppressa in sede di conversione ad opera della L. 119/2013).

## 2. Illeciti penali privacy e reati informatici

- **Reati informatici**

Il D. Lgs. 231/01 richiama una serie di articoli del Codice Penale, che includono anche, tra altri:

- **l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);**
- **l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);**
- **il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis) o di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater).**

**Le fattispecie dei reati informatici possono coinvolgere dati personali, con potenziali conseguenze negative sui diritti e le libertà degli interessati.**

*Es. accesso abusivo ad un sistema informatico: benché questo sia protetto da misure di sicurezza, nell'ambito della condotta quasi certamente verranno sottratti o distrutti dati.*

**Le suddette norme tutelano in via indiretta anche la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali, che sono sottoposti ad elevato rischio al concretizzarsi di tali fattispecie.**

## 3. Modello organizzativo privacy per la prevenzione dei rischi

- Rispetto dei **principi in materia di protezione dei dati personali** (i.e. liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, accountability, privacy by design e by default).
- **Risk based approach e mappatura dei rischi** (elementi comuni alla disciplina 231).
- La probabilità e la gravità dei **rischi privacy** (e.g. data breach, furti di identità, pregiudizi alla reputazione dell'azienda o dell'ente pubblico, perdite finanziarie, richieste di risarcimento da parte di interessati, sanzioni da parte dell'Autorità di controllo) devono essere valutate considerando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento.

Queste valutazioni devono essere svolte **prima e durante il trattamento**.



## 3. Modello organizzativo privacy per la prevenzione dei rischi

- È fondamentale costruire modelli privacy che siano correttamente **implementati**, attentamente **presidiati** e **integrati con altri modelli organizzativi** (tra cui il MOG 231).
- **Misure organizzative**, tra cui anche:
  - individuazione di specifici ruoli e funzioni in ambito privacy;
  - formazione e awareness aziendale;
  - nomina di un Data Protection Officer (DPO);
  - registri dei trattamenti;
  - linee guida e procedure;
  - valutazioni di impatto sulla protezione dei dati o altri assessment.
- **Misure tecniche**, tra cui anche:
  - pseudonimizzazione;
  - cifratura;
  - procedure volte a ripristinare tempestivamente l'accesso ai dati in caso di incidenti o a testare l'efficacia delle misure e la resilienza dei sistemi.

## 4. Data breach policy

- **Art. 4 GDPR:** *«la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati».*
- **Adozione di una data breach policy**, corredata da altri **strumenti operativi** (es. registro dei data breach) per identificare:
  - gli step da seguire nella gestione dell'incidente;
  - le tempistiche da rispettare (anche per una eventuale notifica all'Autorità privacy e/o comunicazione agli interessati);
  - le persone coinvolte (incluso il DPO, ove nominato).
- **Esempio di data breach:** attacco ransomware che provoca la cifratura dei dati. Questa ipotesi potrebbe integrare gli estremi del reato ex art. 615-ter c.p (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
  - una **corretta impostazione nella gestione del rischio in un'ottica privacy e di cybersecurity** è **complementare** rispetto ai processi da implementare per la **prevenzione dei reati informatici presupposti dal D. Lgs. 231/2001**

## 5. DPO a confronto con l'OdV 231

- **Compiti del DPO:**


- sorvegliare l'osservanza della normativa applicabile e delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati personali;
- fornire consulenza in merito agli obblighi di legge;
- fungere da punto di contatto con l'Autorità di controllo e cooperare con la stessa, in caso di necessità.

In altri termini, svolge **funzioni consultive e di controllo** ma anche **formative e informative** in tema di protezione dei dati, affiancando il titolare del trattamento.

- **Designazione obbligatoria del DPO se il trattamento è effettuato da:**

- un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali);
- aziende del settore privato nei casi in cui il titolare effettui trattamenti che comportino il **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala** ovvero **trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati**.

## 5. DPO a confronto con l'OdV 231

- Il DPO può essere individuato all'interno dell'organizzazione o può trattarsi di un **consulente esterno**, nominato con apposito contratto di servizi.
- Analogie con l'OdV 
  - poteri di iniziativa e controllo, in posizione di indipendenza;
  - rapporto di collaborazione con l'ente che li ha nominati;
  - potere di vigilanza;
  - flussi informativi;
  - dovere di riservatezza.
- **Qualificazione soggettiva ai fini privacy dell'OdV**: i singoli membri devono essere considerati soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.
- Resta raccomandabile una **cooperazione effettiva tra DPO e OdV** per garantire una compliance integrata.